



COMUNICATO STAMPA

Informativa al mercato ai sensi dell'art. 114, comma 5, D. Lgs. n. 58/98

Cittaducale (RI), 24 aprile 2015

EEMS Italia S.p.A. (“**EEMS**” od anche la “**Società**”), in ottemperanza alla richiesta di Consob del 23 aprile 2015 ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs n. 58/98, rende noto di aver integrato in data odierna la documentazione già resa pubblica in relazione all'assemblea straordinaria dei soci convocata per il giorno 27 aprile 2015, con una nota integrativa contenente informazioni ulteriori in merito a quanto segue:

a) con riferimento agli eventi posti quali condizioni sospensive della complessiva operazione di risanamento e ricapitalizzazione progettata da codesta Società, si è precisato:

(i) la tempistica allo stato ipotizzabile ai fini dell'ottenimento dell'omologa del concordato preventivo

(ii) in relazione al mancato esercizio del diritto di recesso connesso alla delibera di modifica dell'oggetto sociale di codesta Società ex art. 2437, comma 1, lett. a) c.c., la non esistenza di eventuali accordi tra EEMS, GALA Holding S.r.l., i soci rilevanti di EEMS ai sensi dell'art. 120 del Tuf e/o altri soci EEMS riguardanti l'esercizio del predetto diritto;

b) con riferimento alla proposta di concordato preventivo ex art. 161 del R.D. 267/1942 (“Legge Fallimentare”), si è precisato:

(i) l'ammontare dei debiti del Gruppo EEMS oggetto delle proposta di concordato, in valore assoluto ed in percentuale rispetto al totale dei debiti del Gruppo;

(ii) l'indicazione delle azioni programmate a copertura dei debiti del Gruppo EEMS oggetto della proposta di concordato, con la specificazione dell'ammontare delle risorse finanziarie rivenienti dalle citate azioni, nonché dello stralcio dei debiti del Gruppo EEMS in caso di omologa del concordato;



- (iii) l'indicazione degli asset di EEMS di cui è prevista la cessione o liquidazione;
- (iv) le considerazioni circa la congruità delle azioni programmate in relazione alla copertura dei debiti del Gruppo EEMS oggetto di concordato;
- (v) le conclusioni del professionista designato dal debitore ai sensi del terzo comma dell'art. 161 della Legge Fallimentare;
- (vi) l'esistenza di crediti che fruiscono del regime di prededucibilità ai sensi dell'art. 111 della Legge Fallimentare con particolare riguardo ai crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure;

c) con riferimento all'aumento di capitale riservato a GALA Holding S.r.l. e al cambiamento della clausola statutaria concernente l'oggetto sociale, si è precisato:

- (i) che tenuto conto che la sottoscrizione dell'aumento di capitale da parte di GALA Holding S.r.l. comporterà l'acquisto di una partecipazione pari a circa il 90% del capitale di EEMS, la circostanza che quest'ultimo integrerà un'ipotesi di esenzione dall'obbligo di Opa operante ipso iure ai sensi degli articoli 106, comma 5, lett. a) del Tuf e 49, comma 1, lett. b), n. 1, (i), del RE, e che pertanto GALA Holding S.r.l. non sarà tenuta a promuovere un'offerta pubblica di acquisto sulle rimanenti azioni EEMS;
- (ii) che quanto ai criteri di determinazione del prezzo delle azioni riservate alle sottoscrizioni di GALA Holding S.r.l., le motivazioni che hanno condotto gli Amministratori di codesta Società, nell'ambito delle valutazioni di cui all'art. 2441, 3 comma 6, del c.c., a specificare che "la media delle quotazioni di borsa dell'ultimo semestre (...) non può considerarsi utilizzabile per contribuire alla determinazione del valore della Società", ciò anche tenuto conto che la determinazione del valore di liquidazione delle azioni eventualmente oggetto di recesso è stata effettuata sulla base della media aritmetica del prezzo di chiusura delle azioni ordinarie EEMS nei sei mesi precedenti la convocazione dell'Assemblea in argomento;
- (iii) la stima dei costi connessi all'operazione di aumento di capitale;
- (iv) la stima del fabbisogno finanziario complessivo del Gruppo EEMS per i dodici mesi successivi all'effettuazione dell'aumento di capitale, ciò in rapporto al mutamento dell'attività sociale nonché l'indicazione delle modalità di copertura dello stesso;
- (v) la tempistica di attuazione dell'operazione di raggruppamento delle azioni di EEMS in ragione di una ogni mille menzionata nella Relazione illustrativa, posto che tale operazione non è indicata tra i punti dell'Ordine del Giorno dell'avviso di convocazione né tra le modifiche statutarie sottoposte all'approvazione dell'Assemblea del 27 aprile p.v.



Il Collegio Sindacale, ai sensi della norma in oggetto, ha provveduto a integrare con la medesima nota sopra citata, la Relazione contenente le “Osservazioni del Collegio sindacale alla Relazione degli Amministratori sulla Situazione Patrimoniale al 31 dicembre 2014 predisposta ai sensi dell’art. 2446 cod. civ., nella fattispecie disciplinata dall’art. 2447 cod. civ.” fornendo chiarimenti in ordine all’operazione di “raggruppamento delle azioni EEMS in ragione di n. 1 azione ogni n. 1000 azioni”, menzionata nella Relazione, ma non rientrante tra le proposte di delibera poste all’Ordine del Giorno dell’Assemblea del 27 aprile p.v., con particolare riguardo alla fattibilità del suddetto “raggruppamento” nell’Assemblea del 27 aprile

Per informazioni:
Investor Relations
Roberta Bontempo
Tel: +39 0746 6041